

STATUTO

LUX COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA TANA DI LU
MAZZONI TRAV A 95

Numero REA: SS - 227546

Codice fiscale: 03073810909

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-04-2026 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 72987/42339 DI REPERTORIO	
	S T A T U T O	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita ai sensi dell'articolo 1 lettera b) della Legge	
	8 novembre 1991 n. 381 una società cooperativa sociale con la	
	denominazione:	
	" LUX COOPERATIVA SOCIALE " in sigla " LUX SCS ".	
	La cooperativa è di diritto Organizzazione Non Lucrativa di	
	Utilità Sociale - ONLUS - ai sensi dell'articolo 10 n. 8 De-	
	creto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.	
	ARTICOLO 2	
	La società cooperativa ha sede legale in Sassari. Il domici-	
	lio dei soci per tutti i rapporti con la società è quello ri-	
	sultante dal libro dei soci.	
	Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà	
	istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici, cantieri e	
	rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi	
	secondarie è necessaria la decisione dei soci.	
	Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo	
	VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazio-	
	ne, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle socie-	
	tà a responsabilità limitata in presenza dei requisiti di cui	
	all'articolo 2519 comma 2 del codice civile.	
	ARTICOLO 3	

	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà es-	
	sere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'As-	
	semblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	La cooperativa potrà essere trasformata, a norma di legge, in	
	qualsiasi momento, in cooperativa sociale a soggetto plurimo o	
	cooperativa mista: tale trasformazione sarà realizzata qualora	
	un collegamento funzionale tra le varie attività possa servire	
	ad una migliore realizzazione dell'oggetto sociale, special-	
	mente in relazione all'inserimento lavorativo di un maggior	
	numero di persone svantaggiate ed al loro benessere personale	
	e sociale.	
	ARTICOLO 4	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità, senza fini di speculazione privata ed ha per	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono:	
	- la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno,	
	l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spiri-	
	to comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato	
	rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	In particolare, lo scopo della Cooperativa è quello di perse-	

	guire l'interesse generale della comunità alla promozione uma-	
	na ed alla integrazione sociale dei cittadini mediante lo	
	svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, arti-	
	gianale, agricolo, industriale e nei servizi commissionati an-	
	che da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare d'ap-	
	palto, finalizzate all'occupazione di persone che presentano	
	difficoltà personali e sociali ed ispirate ai principi della	
	mutualità.	
	Essa persegue ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381,	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	dall'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestio-	
	ne di servizi rientranti nella previsione di cui all'articolo	
	1 comma 1 lettera B della stessa.	
	La cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci e	
	i soggetti terzi realizza le attività costituenti l'oggetto	
	sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della legge	
	8 novembre 1991 n.381 e del presente statuto. La cooperativa	
	opera altresì, per fornire ai propri soci occasioni di lavoro	
	e continuità di occupazione alle migliori condizioni economi-	
	che, sociali e professionali. Le prestazioni dei soci lavora-	
	tori a favore dell'impresa sociale saranno definite con appo-	
	sito regolamento nel rispetto delle norme vigenti.	
	ARTICOLO 5	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diante lo svolgimento coordinato di attività in forma diretta,	

	in appalto, in convenzione o in altre forme giuridicamente ri-	
	conosciute, per conto di enti pubblici o privati, i seguenti	
	servizi, al fine di favorire l’inserimento lavorativo di sog-	
	getti svantaggiati ai sensi della legge 381/91 e successive	
	modifiche ed integrazioni, nazionali, regionali e comunitarie.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:	
	- la costruzione, la manutenzione o la sola ristrutturazione	
	di lavori di edifici civili ed industriali occorrenti per	
	svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta,	
	completi delle necessarie strutture, impianti e finiture di	
	qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, comple-	
	mentari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le re-	
	sidenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i tea-	
	tri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per	
	parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifi-	
	ci aeroportuali, nonché qualsiasi manufatto speciale in cemen-	
	to armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali	
	volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di	
	grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e	
	complessità;	
	- il montaggio e lo smontaggio di ponteggi, la coibentazione e	
	la scoibentazione di qualsiasi tipo di struttura o impianto;	
	- le lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, con-	
	servare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristruttura-	

	re, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse stori-	
	co soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di	
	beni culturali e ambientali. L'esecuzione del restauro, della	
	manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate	
	di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico,	
	artistico ed archeologico;	
	- installazione - manutenzione - riparazione di impianti	
	idraulici, elettrici, elettronici, riscaldamento, condiziona-	
	mento aria, illuminazione stradale, depurazione piscine, irri-	
	gazione giardini, antincendio, sia civili che industriali;	
	- lavori di isolamento termico, acustico e antivibrazioni sia	
	civili che industriali, pubblici e privati;	
	- completamento e finitura di edifici quali intonacatura,	
	stuccatura, posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti,	
	pareti mobili e simili, casseforti, forzieri e porte blindate,	
	rivestimento pavimenti e muri, tinteggiatura, posa in opera di	
	vetri, realizzazioni di copertura, sia civili che industriali,	
	pubblici e privati;	
	- preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno	
	anche con trivellazioni e perforazioni sia pubblico che priva-	
	to;	
	- pulizia generale di edifici residenziali e non quali: uffi-	
	ci, case o appartamenti, fabbriche, negozi e uffici pubblici e	
	aree esterne, quali aiuole, giardini, piazzali, etc.;	
	- la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrut-	

	turazione di carpenteria in ferro, legno e qualsiasi materia-	
	le, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed	
	esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di	
	altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e mate-	
	riali vetrosi e simili;	
	- l'attività di forestazione, piantumazione e manutenzione	
	aree verdi;	
	- la somministrazione di alimenti e bevande; potrà quindi	
	svolgere l'attività di ristorante, pizzeria, bar, tavola cal-	
	da, rosticceria, pasticceria; servizi di catering;	
	- organizzare convegni, riunioni ed ogni altra manifestazione	
	che determini riunione di persone ed organizzare manifestazio-	
	ni sportive, viaggi ed ogni altra attività per il tempo libe-	
	ro;	
	- la gestione e manutenzione per conto proprio o per interme-	
	diazione di strutture ricettive, impianti e servizi per lo	
	spettacolo, pubblici e privati, sia a carattere permanente che	
	stagionale, quali ostelli, cinema, teatri, sale da ballo, vil-	
	laggi turistici ed in generale luoghi in cui si svolgono atti-	
	vità culturali e ricreative, compresa inoltre la gestione di	
	impianti e spazi pubblicitari;	
	- gestione, organizzazione e allestimento locali per feste,	
	banchetti, buffet, distribuzione pasti e bevande in genere per	
	manifestazioni pubbliche, private, sportive, ecc.;	
	- creazione e gestione di siti web inerenti il turismo in ge-	

	nerale al fine di offrire servizi di alloggio, trasporto, ri-	
	storazione, etc., sia per conto proprio che per terzi;	
	- gestione mense scolastiche, servizio di distribuzione pasti,	
	gestione mense sia pubbliche che private: mense aziendali,	
	scolastiche, ospedaliere e simili;	
	- tutte le attività connesse con i servizi per il turismo;	
	- L'attività di pesca e turismo;	
	- attività immobiliari, di agenzia di viaggio e tour operator;	
	- L'attività di forestazione, piantumazione e manutenzione	
	aree verdi;	
	- noleggio e leasing di biciclette, macchine attrezzature per	
	lavori edili, automobili e veicoli leggeri;	
	- La società potrà acquistare, vendere, locare, gestire, isti-	
	tuire punti vendita in altre sedi e dare e ricevere aziende	
	dello stesso settore;	
	- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorati-	
	vo di persone svantaggiate.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti;	
	- partecipare ad appalti e concorrere ad aste pubbliche, lici-	
	tazioni e trattative private nonché sottoscrivere convenzioni	

	con privati, comuni ed enti pubblici, case di riposo, pubbli-	
	che amministrazioni, cooperative e loro consorzi;	
	- aderire a gruppi cooperativi paritetici come previsti e de-	
	finiti dalla legge e ad Enti, Consorzi ed altri organismi che	
	si propongono iniziative ed attività mutualistiche e coopera-	
	tivistiche.	
	La Cooperativa sociale, con l'apporto di persone svantaggiate	
	di cui all'art. 4 della Legge 381/91, potrà gestire in forma	
	diretta, in appalto, in convenzione o in altre forme giuridi-	
	camente riconosciute, per conto di enti pubblici o privati.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività, con	
	esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di atti-	
	vità che la legge riserva a società in possesso di determinati	
	requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi	
	albi od elenchi, connessa ed affine agli scopi sopraelencati,	
	nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazio-	
	ni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale	
	e finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il	
	migliore conseguimento dell'oggetto sociale, necessarie od	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia	
	direttamente che indirettamente.	
	La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-	
	zione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per	
	la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata	

	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
	tra il pubblico, sotto ogni forma.	
	La cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione plu-	
	riennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento azien-	
	dale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella previ-	
	sta dall'articolo 2514 lett. b) del Codice Civile.	
	Per il raggiungimento dei propri obiettivi la cooperativa po-	
	trà avvalersi anche della collaborazione di non soci.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-	
	sa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie	
	alla realizzazione dell'oggetto sociale, e comunque sia indi-	
	rettamente che direttamente attinenti al medesimo, nonché fra	
	l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:	
	- dare adesione a partecipare ad enti ed organismi economici,	
	consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il	
	movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvii-	
	gionamenti ed il credito;	

	- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'otte-	
	nimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce,	
	nonché a favore di altre cooperative.	
	Per conseguire tale scopo la cooperativa potrà partecipare a	
	gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamen-	
	te o indirettamente anche in A.T.I; potrà richiedere ed uti-	
	lizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla	
	Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati in-	
	teressati allo sviluppo della cooperazione.	
	ARTICOLO 6	
	La cooperativa potrà chiedere agli enti preposti tutte le age-	
	volazioni che le Leggi Nazionali, Regionali e Comunitarie pre-	
	vedono a favore delle Società Cooperative.	
	ARTICOLO 7	
	Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote	
	del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero).	
	ARTICOLO 8	
	SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutti coloro che, in base alle capacità	
	personali e professionali, siano in grado di contribuire	
	all'attività sociale, compatibilmente con le possibilità della	
	cooperativa di fornire loro occasioni di lavoro e che sono in	

possesso dei seguenti requisiti:

- i soci lavoratori, ovvero professionisti del settore in cui opera la cooperativa, od in ogni caso soggetti che possano apportare professionalità utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della cooperativa, oltre al 30% di persone svantaggiate che pur non avendo specifiche professionalità possano, compatibilmente con il loro stato soggettivo, concorrere al conseguimento degli scopi sociali.

Sono soci lavoratori coloro che effettuando una prestazione ricevono una utilità economica; essi sono i soci dipendenti, i soci liberi professionisti, coloro che ricevono prestazioni in natura (vitto ed alloggio) per l'attività svolta, i soci lavoratori svantaggiati.

- I soci lavoratori mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

- I soci volontari.

Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà partecipando a tutte le attività della cooperativa, ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991.

- Tale categoria di soci deve essere iscritta in un apposito libro dei soci ed il loro numero non può superare il 50% (cin-

	quanta per cento) del numero complessivo dei soci e, in quanto	
	soci a tutti gli effetti, con-corrono alla formazione del nu-	
	mero minimo per costituire la base sociale della cooperativa.-	
	Ai soci volontari non va applicato alcun contratto collettivo	
	di lavoro subordinato ed autonomo, fatta eccezione delle norme	
	di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	- Ad essi va corrisposto solo il rimborso delle spese effetti-	
	vamente sostenute, documentate e deliberate preventivamente o	
	approvate successivamente dall'organo amministrativo.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche e	
	private.	
	- Ogni socio é iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla categoria di appartenenza.- In nessun caso posso-	
	no essere soci coloro che esercitano in proprio imprese iden-	
	tiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valu-	
	tazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività	
	svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	- Soci finanziatori o sovventori la cui presenza é regolata a	
	norma di legge;	
	- Categoria speciale di soci - socio in prova.	
	La cooperativa può istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	

	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà,	
	in ogni caso, superare un terzo del numero totale dei soci la-	
	voratori, così come definiti all'articolo 5 nel titolo III.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci lavo-	
	ratori comunque in possesso dei requisiti di cui al presente	
	statuto, che intendano completare la loro formazione o valuta-	
	re in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti della legge, verrà fissata, in funzione della	
	natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato, da	
	apposito regolamento, stilato all'unanimità, dall'organo ammi-	
	nistrativo entro sessanta giorni dall'istituzione della coope-	
	rativa, e successivamente approvato dalla maggioranza di alme-	
	no i due terzi dell'assemblea dei soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono es-	
	sere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codi-	
	ce civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente sta-	
	tuto, il socio appartenente alla categoria speciale può rece-	
	dere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del	
	danno, con un preavviso di almeno un mese.	

	-Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termi-	
	ne.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	categoria speciale, oltre a quelle individuate dal presente	
	statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportuni-	
	tà del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza del periodo di formazio-	
	ne (o inserimento) fissato al momento dell'ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai prece-	
	denti commi, é ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui al presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro dei soci.	

	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci lavoratori.	
	- I Collaboratori sono persone che per senso umanitario e ci-	
	vico collaborano volontariamente, gratuitamente ed a proprie	
	spese al raggiungimento dello scopo sociale, senza instaurare	
	rapporti economici, lavorativi o assicurativi con la coopera-	
	tiva.	
	- Non hanno diritto ad alcuna corresponsione neanche delle	
	spese eventualmente sostenute nell'esercizio dell'attività.-	
	Le modalità di ammissione, sospensione, rinuncia ed i limiti	
	dell'attività saranno stabilite da apposito regolamento, pre-	
	disposto e approvato all'unanimità dall'organo amministrativo	
	entro sessanta giorni dall'istituzione della società coopera-	
	tiva e successivamente approvato dalla maggioranza di almeno i	
	due terzi dell'assemblea dei soci.	
	- Il numero dei collaboratori non é sottoposto a restrizioni.	
	- I collaboratori non hanno diritto di voto e non possono as-	
	sumere cariche elettive all'interno della cooperativa.	
	- Altre figure:	
	- la cooperativa potrà anche avvalersi, per il raggiungimento	
	dello scopo sociale dell'attività di persone provenienti dal	
	Servizio Civile Volontario Nazionale o da attività similari	
	promosse da altre amministrazioni o enti pubblici o privati,	
	compresi i tirocini di formazione universitaria o professiona-	

le secondo quanto previsto per queste attività dalle normative
vigenti al momento dell'instaurarsi del rapporto di collabora-
zione.

Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contra-
stanti o non coincidenti con quelli della Cooperativa.

ARTICOLO 9

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-
gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di
nascita o nel caso di persone giuridiche, la denominazione o
ragione sociale, la sede e lo stato di costituzione;

b) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-
scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né su-
periore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il
presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente
adottate dagli organi sociali;

e) ogni altra notizia richiesta dal C.d.A.;

Se persona giuridica, associazione non riconosciuta o ente,
oltre alle indicazioni di cui ai precedenti punti b), c) e d):

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e
la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la
domanda;

	c) la qualifica di chi sottoscrive la medesima.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al comma precedente, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ARTICOLO 10	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) - al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	

	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali;	
	c) - se socio lavoratore, a mettere a disposizione le proprie	
	capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al	
	tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	della prestazione di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto dall'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci é quello risultante dal libro soci.	
	ARTICOLO 11	
	PERDITA E RECESSO DALLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.	
	Oltre che nei casi di cui agli artt. 2285, 2328 comma 2°, pun-	
	to n. 13 e 2437 cod. civ. è consentito il recesso del socio	
	che non sia più in grado di prestare la propria opera lavora-	
	tiva.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata,	
	fax, e-mail, a mano alla cooperativa.	

	L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla	
	ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma del-	
	la legge e del presente statuto, legittimano il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Ammini-	
	strativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui al successivo	
	articolo 34.	
	Il recesso per quanto riguarda il rapporto sociale diventa ef-	
	ficace dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	ARTICOLO 12	
	ESCLUSIONE SOCIO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge l'organo amministrati-	
	vo può escludere il socio:	
	- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, o abbia un comportamento che non con-	
	senta la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto;	
	- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperati-	
	va;	

	- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali.	
	- che compia atti o divulghi informazione lesive per la coope-	
	rativa stessa;	
	- che si rifiuti di svolgere, avendone i requisiti, le mansio-	
	ni assegnate dall'organo amministrativo, per il raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, costringendo la cooperativa stessa a re-	
	perire le figure professionali necessarie al di fuori della	
	compagine sociale;	
	- chi adotti comportamenti lesivi nei confronti della coopera-	
	tiva, quali simulazioni di malattie ed infortuni, abbandoni	
	ingiustificatamente l'incarico a lui affidato o cerchi espe-	
	dienti al fine di sottrarsi alle proposte lavorative fatta	
	dall'organo amministrativo della cooperativa;	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione all'arbitro designato a norma dell'articolo 36 del	
	presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comuni-	
	cazione.	
	ARTICOLO 13	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci, mediante raccomandata con	

	ricevuta di ritorno o consegna a mano, posta certificata, fax,	
	e-mail;	
	ARTICOLO 14	
	LIQUIDAZIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso delle somme versate per liberare le quote da essi sotto-	
	scritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite	
	per rivalutazione.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa	
	operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale e comunque, in misura mai superiore	
	all'importo di cui al precedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla	
	cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale cre-	
	dito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso	
	delle quote loro spettanti entro due anni dalla data di appro-	
	vazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	ARTICOLO 15	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un nu-	
	mero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nomi-	

	nale di euro 100,00 (cento virgola zero zero);	
	b) dal fondo di rivalutazione delle quote costituito ai sensi	
	e con i limiti di cui alla Legge 31.01.1992, n° 59, art. 7;	
	c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	esercizio di cui al successivo articolo 17 e con le quote so-	
	ciali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi	
	a norma dell'articolo 13;	
	d) da eventuali riserve straordinarie;	
	e) da qualunque altra liberalità che pervenisse alla Coopera-	
	tiva destinata a incrementare le riserve con delibera assem-	
	bleare.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-	
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della Società	
	ARTICOLO 15 BIS	
	FINANZIAMENTI	
	Gli amministratori potranno richiedere ai soci, anche non in	
	proporzione alle quote, finanziamenti temporanei anche infrut-	
	tiferi per momentanee esigenze finanziarie.	
	- I finanziamenti sono liberi.	
	ARTICOLO 16	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né	
	essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'auto-	
	rizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	

	comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccoman-	
	data.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere	
	nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventa-	
	re socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	all'Arbitro di cui all'art. 36.	
	ARTICOLO 17	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni	
	di legge.	
	Lo stesso documento, nella nota integrativa, la condizione di	
	prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla ge-	
	stione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri	
	seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con	
	il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della so-	

25 di 40

	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei	
	requisiti di mutualità prevalente ed in deroga alle disposi-	
	zioni	
	dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio	
	sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	Qualora si renda possibile effettuare ristorni essi saranno	
	ripartiti tra i soci in proporzione alla quantità e qualità	
	degli apporti mutualistici secondo i criteri che verranno de-	
	terminati nei regolamenti interni.	
	ARTICOLO 19	
	E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	ARTICOLO 20	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualsiasi forma,	
	tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto	
	dello scioglimento.	
	ARTICOLO 21	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	ARTICOLO 22	

	Le clausole dei precedenti articoli 17,18 e 19 sono inderoga-	
	bili; in ogni caso, la loro modifica o soppressione sono deli-	
	berate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei so-	
	ci presenti personalmente o rappresentati.	
	ARTICOLO 23	
	Gli organi sociali sono i seguenti:	
	1. l'Assemblea dei soci;	
	2. l'Organo Amministrativo;	
	4. l'Organo di Controllo quando previsto.	
	ARTICOLO 24	
	I soci decidono esclusivamente riuniti in assemblea le cui	
	competenze sono stabilite dall'articolo 2479 del Codice Civi-	
	le.	
	Sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-	
	li;	
	b) - la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) - la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sinda-	
	ci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) - le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) - la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci, esclusi quelli previsti all'articolo 6 dell'atto	
	costitutivo. Le decisioni dei soci sono assunte con procedi-	

	mento assembleare.	
	L'assemblea inoltre decide sull'esclusione dei soci, sulla de-	
	terminazione del compenso degli Amministratori, del collegio	
	sindacale e del revisore, sullo scioglimento anticipato, sulla	
	proroga della durata, sulle modifiche all'attività costituente	
	l'oggetto sociale, sull'istituzione di sedi secondarie e sulla	
	nomina e poteri dei liquidatori.	
	ARTICOLO 25	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	
	avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del	
	luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della	
	eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno	
	ventiquattrore dopo la prima, comunicato ai soci mediante af-	
	fissione almeno dieci giorni prima dell'adunanza, nei locali	
	della sede sociale e comunicata a ciascun socio nello stesso	
	termine di dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso di ri-	
	cevimento o a mezzo posta elettronica o fax o messaggio elet-	
	tronico whatsapp, facebook od altro social-network esistente	
	adottato dalla cooperativa.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa va-	
	lidamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto, tutti i componenti l'organo	
	amministrativo e di controllo.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo ammi-	
	nistrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per	

	iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal col-	
	legio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un terzo	
	del capitale sociale.	
	ARTICOLO 26	
	L'assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci cooperatori intervenuti o rappresentati, aventi di-	
	ritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea così in	
	prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioran-	
	za assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	E' necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano	
	almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci per compiere	
	operazioni che comportino una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci, scioglimento, nomina e poteri dei liquidatori, tra-	
	sformazioni e fusione della società.	
	Sono salve le diverse maggioranze previste in modo inderogabi-	
	le dalla legge.	
	ARTICOLO 27	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	

	Ciascun socio sia persona fisiche che persona giuridica ha un	
	voto qualunque sia il numero delle quote possedute.	
	Le modalità delle votazioni, stabilite dall'assemblea, devono	
	essere sempre palesi.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire perso-	
	nalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresen-	
	tare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun	
	socio può rappresentare massimo due soci.	
	Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle	
	deliberazioni in cui egli ha un interesse in conflitto con	
	quello della società.	
	ARTICOLO 27 BIS	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione, o da persona designata dall'assemblea	
	stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea con la maggio-	
	ranza dei voti presenti.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimità dei presenti,	
	regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vota-	
	zioni.	

ARTICOLO 28		
	La cooperativa può essere amministrata un Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Il consiglio di amministrazione é composto da tre a nove mem-	
	bri eletti dall'assemblea dei soci, di cui la metà più uno in	
	ogni caso non deve appartenere alla categoria dei soci sovven-	
	tori.	
	La durata in carica degli amministratori è stabilita nel ri-	
	spetto dei limiti fissati dall’art. 2542 del codice civile.	
	Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svol-	
	gere le attività di cui all'art. 2390, comma 1, c.c., gli am-	
	ministratori non possono cumulare cariche le quali per numero,	
	complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto,	
	a giudizio insindacabile dello stesso consiglio, rendano in-	
	certo o inefficace l'espletamento delle funzioni amministrati-	
	ve, salvo eventuali cariche elettive presso enti pubblici ter-	
	ritoriali.	
	Gli amministratori hanno diritto a retribuzione tramite deli-	
	bera dell'assemblea la quale può anche stabilire che ad essi	
	vengano concessi gettoni di presenza e ad essi spetta altresì	
	il rimborso delle spese sostenute per conto della società	
	nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e un vice Pre-	
	sidente.	
ARTICOLO 29		

	Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministra-	
	zione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 comma 1° del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	ARTICOLO 30	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione è necessaria la presenza della maggioranza degli am-	
	ministratori in carica.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a	
	maggioranza assoluta di voti.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministrato-	
	ri ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto	
	proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della	
	società, precisandone la natura, i termini, l'origine e	
	la portata.	
	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le	
	ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.	
	ARTICOLO 31	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla as-	

33 di 40

34 di 40

	in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consi-	
	glio e sono sempre palesi; a parità di voto la proposta di in-	
	tende respinta.	
	ARTICOLO 33	
	La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione, se debitamente autorizzato,	
	il quale potrà compiere tutti gli atti che rientrano nell'og-	
	getto sociale.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione, la firma e la rappresentanza sociale spet-	
	tano al Vice Presidente.	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione o, se nominati,	
	gli amministratori delegati, hanno la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	- Il Presidente o gli Amministratori delegati perciò sono au-	
	torizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da pri-	
	vati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rila-	
	sciandone liberatorie quietanze; possono altresì compiere tut-	
	ti gli atti necessari a consentire alla cooperativa l'accesso	
	al credito bancario.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procu-	

ratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 34

ORGANO DI CONTROLLO

All'organo di controllo si applicano gli articoli 2543 e 2477 del codice civile.

Articolo 35

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 36

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.	
	Articolo 37	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	- Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Articolo 38	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Articolo 39	
	Qualsiasi controversia derivante dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente statuto e regolamenti o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei so-	

	ci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra	
	soci, e tra società e amministratori e tra questi ed i soci	
	per le quali non sia obbligatorio l'intervento del Pubblico	
	Ministero, devono, essere rimesse alla decisione di un arbi-	
	tro.	
	L'arbitro sarà designato dal Consiglio della Camera Arbitrale	
	presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura	
	di Sassari. Rientrano nella presente clausola compromis-	
	soria anche le controversie promosse da amministratori, liqui-	
	datori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo	
	la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'ac-	
	cettazione del relativo incarico. La parte che ricorre all'ar-	
	bitro dovrà precisare l'oggetto della controversia. L'arbitra-	
	to sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto determi-	
	nando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra	
	le parti.	
	Le parti preliminarmente dovranno esperire il tentativo di	
	conciliazione secondo il regolamento del servizio di concilia-	
	zione della C.C.I.A.A. suddetta e con gli effetti di cui	
	all'art. 38 e seguenti del D. Lgs. n. 5/2003.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono es-	
	sere approvate con delibera assembleare assunta con la maggio-	
	ranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci as-	
	senti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta gior-	
	ni, esercitare il recesso.	

Articolo 40

Per quanto non è previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative e in quanto compatibili, le norme che disciplinano le società a responsabilità limitata.

F.TO PAOLO SECHI

F.TO CHESU DANIELE

F.TO MURA BASTIANINO

F.TO MANLIO PITZORNO NOTARO

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Atto non soggetto a imposta di bollo.